



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/04/2012

=====

ADDI' 13/04/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAGLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MATTEI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 143

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: L. 23 dicembre 1996, n. 662, art.2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Lanuvio - Ampliamento di un locale artigianale - De Santis Arturo - cod. asp 1502 - in variante al P.R.G. vigente.



143 13 APR. 2012 R

Oggetto: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: L. 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Lanuvio - Ampliamento di un locale artigianale - De Santis Arturo - cod. asp 1502 - in variante al P.R.G. vigente.

* ART. 2, COM. 1

af

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

PREMESSO

CHE la L. 23 dicembre 1996 n. 662 "Misura di razionalizzazione della finanza pubblica" all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli accordi definiti "Patti Territoriali";

CHE l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

CHE per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

CHE in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi, conclusasi il 15 giugno 2011;

CONSIDERATO

CHE l'intervento prevede l'ampliamento di un locale artigianale;

CHE tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 1 addetto;

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;



143 13 APR. 2012 R

VISTO

La proposta di Accordo di Programma;
La deliberazione del Consiglio comunale di Lanuvio n. 27 del 09 luglio 2008;
La deliberazione del Consiglio comunale di Lanuvio n. 6 del 25 febbraio 2009;
La deliberazione del Consiglio comunale di Lanuvio n. 40 del 23 luglio 2009;
I verbali ed i pareri delle sedute della Conferenza di Servizi conclusasi il 15 giugno 2011;
La Determinazione della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. A 10201 del 27 ottobre 2011 di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.34 del D.lgs 267/00;
Gli elaborati progettuali approvati con la citata determinazione ed elencati nello schema di Accordo di Programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;
La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
L'art. 2, commi 203 e 204, della L. 23.12.1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
L'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,
di approvare la allegata proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Lanuvio - Ampliamento di un locale artigianale - De Santis Arturo - cod. asp 1502 - in variante al P.R.G. vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto.



Accordo di
Programma

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 17 APR. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 143 *pr*
DEL 13 APR. 2012

REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
DI
ROMA



COMUNE
DI
LANUVIO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell' art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, cc. 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Lanuvio – Ampliamento di un locale artigianale – De Santis Arturo – cod. asp 1502 – in variante al P.R.G. vigente

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” all’art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti “Patti Territoriali”;

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l’eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d’intesa del “Patto Territoriale delle Colline Romane”;

Che il medesimo prevede l’impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l’esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Consiglio Comunale di Lanuvio con deliberazione n. 27 del 09 luglio 2008 ha espresso parere favorevole in ordine alla fattibilità dell’intervento;

Che il Consiglio Comunale di Lanuvio con deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2009 ha approvato il progetto ed adottata la conseguente variante al vigente P.R.G.;

Che il Consiglio Comunale di Lanuvio con deliberazione n. 40 del 23 luglio 2009 ha preso atto dell’assenza di osservazioni;

Che il Presidente della Provincia di Roma, con nota prot. n. 131252 del 25 settembre 2009, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio la convocazione della Conferenza di servizi;

Il presente atto si compone di

n. 7 pagine compresa la presente

UNITA' SEGRE
LAZIO

Che aderendo a tale richiesta, il Presidente della Regione Lazio ha convocato con nota prot. SP204/10 del 13 luglio 2010 apposita Conferenza di servizi anche per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma conseguente;

Che con nota prot. n. SP201/10 del 13 luglio 2010 il Presidente della Regione Lazio ha delegato l'Arch. Demetrio Carini a rappresentare l'Amministrazione regionale nell'ambito del procedimento in oggetto fino alla conclusione del medesimo e ad esprimere il parere unico regionale;

Che la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 si è svolta nelle sedute del 19 luglio 2010 e del 15 giugno 2011;

Che con Determinazione della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. A10201 del 27 ottobre 2011 il delegato unico regionale ha determinato la conclusione favorevole della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Che con nota prot. n. 476105 del 7 novembre 2011 la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi ha trasmesso la citata determinazione di conclusione del procedimento a tutti gli Enti/uffici coinvolti e non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede l'ampliamento di un locale artigianale;
Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 1 addetto;

PRESO ATTO

dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 19 luglio 2010 e del 15 giugno 2011;

della Determinazione della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. A10201 del 27 ottobre 2011 con la quale è stata dichiarata la conclusione favorevole della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

del parere di massima favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, reso con nota prot. MBAC-DIR-LAZ n. 3792 del 2 marzo 2010, con le prescrizioni e le motivazioni riportate nella nota prot. MBAC-SBAP-RMRV n. 781 del 13 gennaio 2010 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e nella nota prot. MBAC-SBA-LAZ n. 13252 del 17 dicembre

2009 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio; *e con deliberazione della Conferenza di Servizi*
del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del Suolo, reso con nota prot. n. 96847 del 15 aprile 2010;

del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia, reso con nota prot. n. 436041 del 7 ottobre 2011;



del Parere favorevole a condizione della Direzione Regionale Ambiente "Risorse Idriche e Servizio Pubblico Integrato", reso con nota prot. n. 260148/DA/08/14 del 14 giugno 2011; *IDRICO*

dell'attestazione del Comune di Lanuvio – Settore I – Ufficio 3 Pianificazione Urbanistica di inesistenza del gravame di uso civico, resa con nota datata 4 marzo 2010;

dell'attestazione del Comune di Lanuvio – Settore I – Ufficio 3 Pianificazione Urbanistica di inesistenza del vincolo idrogeologico, resa con nota prot. n. 7654 del 25 marzo 2010;

dell'attestazione del Comune di Lanuvio – Settore I – Ufficio 3 Pianificazione Urbanistica circa la legittimità dell'esistente, resa con nota prot. n. 6388 del 10 marzo 2010;

dell'attestazione di non assoggettabilità a V.I.A., resa dall'arch. Rossano Scali;

della conferma dell'ammissibilità del progetto al Patto Territoriale delle Colline Romane, deliberata nel tavolo di Concertazione del 17 settembre 2008, resa dalla Provincia di Roma nella seduta della Conferenza di servizi del 15 giugno 2011;

PER L'ASSUNTO DELLA ASL RM/G, ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 44 TER, CO. 7, DELLA L. 241/90 E S.M.I.

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Lanuvio, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ART. 1

(Oggetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in variante al vigente P.R.G. del Comune di Lanuvio (RM) denominato: "Ampliamento di un locale artigianale – De Santis Arturo – cod. asp 1502" composto dai seguenti elaborati approvati con determinazione dirigenziale n. A10201 del 27 ottobre 2011:

Relazione Tecnica e N.T.A.;

Tavola Unica;

Documentazione fotografica. Studio attuale e futuro realizzato mediante foto modellazione realista;

Relazione Paesaggistica D.P.C.M. 12/12/2005;


Relazione Vegetazionale;

Relazione Geologico Tecnica;

Grafico allegato come da prescrizione della Conferenza di Servizi del 19 luglio 2010.

IN DAGINE

lf





**ART. 2 -
(Variante)**

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata alle sole aree interessate dal medesimo che mutano destinazione: da Zona Agricola E1 a Zona D Artigianale.

Gli indici ed i parametri urbanistici saranno quelli desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

**ART. 3
(Prescrizioni e Condizioni)**

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio

Tramite la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, avrà la facoltà di richiedere eventuali approfondimenti dei prescritti sondaggi archeologici – i cui oneri economici saranno a totale carico del richiedente – nonché di disporre modifiche e varianti, anche consistenti, al progetto, in considerazione degli esiti dei suddetti sondaggi.

Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo


Nel rispetto dei valori identitari del paesaggio, non sarà consentito il taglio degli alberi di ulivo, riducendo il numero delle auto parcheggiate.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

I lavori di scavo dovranno essere seguiti da un collaboratore archeologo che dovrà fornire alla Soprintendenza stessa la documentazione scientifica (relazione di scavo, fotografie, rilievi, schede dei materiali archeologici). In base ai risultati dei sondaggi archeologici, qualora necessario a causa di eventuali rinvenimenti, avrà la facoltà di richiedere le opportune varianti al progetto.

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli – Area Difesa del Suolo

- a. Dovranno essere rispettate le indicazioni redatte dal geol. Marco Conforti;
- b. dovranno essere asportate completamente le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto, specialmente nella porzione più depressa del lotto;
- c. il materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06, dalla DGR Lazio n. 816/06 e dalla L. 13/2009;
- d. in fase esecutiva dovranno essere eseguite indagini geognostiche finalizzate alla



- individuazione dell'esatta geometria del sedime di fondazione del nuovo locale artigianale e alla definizione delle tipologie fondali più idonee;
- e. le fondazioni dovranno essere posizionate su terreno omogeneo sotto il profilo geomeccanico e sismico;
 - f. per mantenere la funzionalità idraulica del fosso, il parcheggio auto dovrà osservare una distanza di rispetto di 10 metri dalla sponda del fosso della Pietrara;
 - g. la regimazione delle acque meteoriche dovrà essere garantita da idonee linee di raccolta e smaltimento verso il fosso della Pietrara, che borda ad ovest il lotto in esame;
 - h. i reflui dovranno essere smaltiti mediante pubblica fognatura e convogliati all'impianto di depurazione;
 - i. Dovrà assolutamente essere impedita la infiltrazione di acque potenzialmente inquinanti nel terreno;
 - of j. Dovrà essere vietata l'escavazione di nuovi pozzi, data la presenza del vincolo "aree critiche";
 - k. Dovranno essere osservate le indicazioni riportate nella relazione vegetazionale del Dr. Agr. Guglielmo Guglielmetti;
 - l. Dovranno essere utilizzate specie compatibili dal punto di vista fitoclimatico ed edafico per eventuali rinverdimenti;
 - m. dovranno essere inseriti nel progetto del verde, laddove possibile, gli esemplari arborei attualmente presenti nell'area;
 - n. la collocazione del verde dovrà tenere conto delle esigenze di inserimento paesaggistico;
 - o. durante la fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello di scavo e accumulandolo, per la conservazione temporanea, in attesa del riutilizzo, con l'accortezza di evitare grandi cumuli, al fine di conservare meglio la componente edafica del terreno ed evitare compattamenti eccessivi: pertanto il metodo di conservazione più efficace dovrebbe consistere nell'accumulo di spessori modesti;
 - p. l'area sulla quale verrà distribuito il terreno vegetale dovrà essere accuratamente scarificata in superficie in modo da creare fenditure leggere e irregolarità che favoriscano l'aderenza dello strato riportato;
 - q. nelle zone acclivi determinate dalla attività di cantiere, non oggetto dell'intervento insediativo, si dovrà intervenire il più rapidamente possibile per la ricostituzione del manto vegetale con utilizzo di specie arboree ed arbustive fitoclimaticamente compatibili. *by EZZONE*
 - r. Dovrà essere rispettata la normativa vigente per le costruzioni in zona sismica:
 - D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica";
 - Circolare n. 617 del 02/2/2009 "Istruzione per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
 - D.G.R. n. 387/09;
 - D.G.R. n. 835/09;

Direzione ^{ISMACO} Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Risorse Idriche e Servizio Pubblico Integrato

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia (D.G.R. n. 445 del 16/06/2009, art. 6, commi a,b,c,d,e,f,g,h,i,j, "Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1317 del 5 dicembre 2003") nella conduzione e gestione del pozzo consortile a mezzo del quale verrà effettuato l'approvvigionamento idrico dell'attività di



cui in oggetto e la quantità idrica fornita dall'acquedotto consortile alla Ditta "Arturo DE SANTIS" dovrà rimanere immutata (150 lt/giorno).

ART. 4

(Condizioni per il rilascio del permesso di costruire)

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato:

- 1) alla sottoscrizione da parte dell'operatore privato di atto d'obbligo finalizzato:
 - al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.
 - all'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto;
- 2) alla obbligatoria acquisizione del parere definitivo della ASL competente;
- 3) alla effettuazione del frazionamento catastale, secondo la divisione riportata nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 febbraio 2009, al fine di permettere una più facile individuazione della variante, prescritto dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nella seduta della Conferenza di Servizi del 15/06/11 e risultante dal relativo verbale.

La violazione delle condizioni di cui sopra comporterà il venir meno degli effetti della variante urbanistica prevista dal presente accordo.

ART. 5

(Durata)

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.


Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, con il consenso unanime dei sottoscrittori.

ART. 6

(Ratifica)

Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 D.lgs. 267/2000, l'adesione del Sindaco al presente Accordo di Programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale di Lanuvio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.





ART. 7
(Approvazione e Pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all' articolo 6, il presente Accordo di Programma sarà approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Lanuvio, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

ART. 8
(Collegio di Vigilanza)

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno svolti da un Collegio di vigilanza costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e composto dai rappresentanti degli Enti firmatari.

Regione Lazio:

Provincia di Roma:

Comune di Lanuvio:

Roma li



Il presente atto si compone di
n. 7 pagine compresa la presente